



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

Via Roma 193, Piandiscò - 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) Tel 055 960047 – Fax 055 960593 –

Sito web: www.sculedonmilani.edu.it

Email aric81700a@istruzione.it / aric81700a@pec.istruzione.it ARIC81700A –
C.F. 81004110516



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Comunicato n. 29

Castelfranco Piandiscò 25/09/2023

Al personale docente
Alla DSGA – Laura Borchi
Al personale A.T.A
Al sito web

OGGETTO: DIRETTIVA “VIGILANZA SUGLI ALUNNI”

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Si trasmette la presente direttiva, per definire in via preventiva le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le SS.LL sono tenute ad osservare le istruzioni di cui all'oggetto e di seguito esplicitate.

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di **vigilare sugli allievi durante l'ingresso e durante tutta la permanenza degli stessi nella scuola.** La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e **vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente**, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri. **I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi**, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata.

VIGILANZA ALLA PORTA D'INGRESSO

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche e secondo quanto concordato con il DSGA.

Le porte di ingresso non dovranno mai essere lasciate aperte.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, nel rispetto delle misure organizzative finalizzate alla prevenzione degli assembramenti negli spazi comuni come da protocollo sicurezza, si dispone che presso ciascun ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti, nel caso, la dovuta vigilanza sugli alunni e sul distanziamento sociale.

INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE

DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse**. Se dei ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

La presenza degli studenti deve essere riportata dal docente sul registro di classe. È compito dei docenti della prima ora verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenze e ritardi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno. Rientra nelle competenze dei collaboratori scolastici

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli (se prevista) e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe

- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

A tal proposito si coglie l'occasione per ricordare che non sono consentiti gli accessi fuori dagli orari di ingresso e di uscita ai genitori o a qualsiasi persona al fine di prendere il materiale scolastico dimenticato a scuola dall'alunno/a.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché

- gli alunni tengano un comportamento consono al contesto scolastico;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- si adoperino per l'igienizzazione periodica delle mani degli studenti utilizzando l'apposito dispenser fornito in dotazione a ciascuna classe;
- si eviti lo scambio di materiale didattico tra gli studenti;
- nel caso in cui uno studente sia sprovvisto di materiale (fogli, penna, lapis...) l'insegnante potrà fornirglielo purché lo stesso sia opportunamente igienizzato;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, **un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici**. Per evitare l'assembramento nei bagni, si dispone che l'insegnante invii in bagno un alunno per volta ed attenda il rientro di questi per consentire l'uscita successiva sempre con analoga modalità.

Allo stesso modo i docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di grave necessità **il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare alla vigilanza della classe, per un tempo limitato e strettamente necessario, il collaboratore scolastico in servizio.** Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare (per punizione) gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza. **L'allontanamento dell'allievo/a dall'aula non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.**

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il dovere di collaborare con gli insegnanti.

Durante le lezioni, **la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici** (per quanto consentito e nel rispetto della privacy) **è effettuata dal personale collaboratore scolastico.**

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Ai collaboratori potrà essere affidata **la momentanea sorveglianza** della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già avanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. **Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.**

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti.

DOCENTI

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti.

Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici. Si ricorda che, come da protocollo Sicurezza, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni non scambino la merenda o le bottiglie di acqua/borracce durante l'intervallo.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.** Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e/o agli arredi.

Gli insegnanti si attiveranno, poi, **per far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose** (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno

- **collaborano** con gli insegnanti nella vigilanza;
- **sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni**, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- **non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.**

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE, LABORATORI, PALESTRA E/O EDIFICI.

DOCENTI

I docenti sono tenuti

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- a garantire che il trasferimento sia ordinato, silenzioso e sicuro (distanziamento interpersonale e utilizzo corretto della mascherina)
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

DOCENTI

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e/o educatore deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

PRESENZA ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, **l'autorizzazione al Dirigente scolastico**. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente**. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

MENSA

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promovendo un clima favorevole e facendo un intervento di educazione alimentare e sociale. Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.

Gli alunni iscritti alla mensa **sono gestiti dagli insegnanti assegnati e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in presenza e a supporto dei docenti.** Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il dirigente scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere del consiglio di classe. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata ai docenti presenti e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e **svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.** Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola

SICUREZZA

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che **tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.**

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita principale dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere

seguiti dall'intera classe. Nello scendere/salire le scale si devono evitare ingorghi e intralci. Gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta. Gli alunni che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale addetto al servizio comunale.

RITARDI GENITORI ALL'USCITA

DOCENTI e COLLABORATORI SCOLASTICI

In caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, i docenti devono contattare con i mezzi a loro disposizione i genitori o le persone delegate al ritiro.

VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai **doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico**, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

INFORTUNI ALUNNI-ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare **tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio**, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

- 1. avvertire i familiari**, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
- 2. qualora i familiari siano irraggiungibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso;**
- 3. compilare**, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria **dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio**; la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica. Il dirigente scolastico, solo a seguito della richiesta da parte delle famiglie, potrà attivare il protocollo di somministrazione che consentirà l'azione tempestiva del personale della scuola.
- Tutta la procedura di gestione dell'emergenza sarà condotta nel rispetto delle norme vigenti inerenti la Privacy ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il computer in modo corretto e coerente con le finalità educativo –didattiche della scuola.

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso l'invio tramite mail istituzionale e pubblicazione sul sito della scuola, **hanno validità permanente**.

Ulteriori direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cecilia Pampaloni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del

decreto legislativo n. 39/93)